

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1249)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1960
(V. Stampato n. 2473)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 OTTOBRE 1960

Disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliera e l'importo della mag-

giorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, è elevato a lire 120 giornaliera.

Art. 2.

La corresponsione della indennità prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, avverrà, sin dalla rata del gennaio 1961, nella nuova misura di cui all'articolo precedente e per l'intero periodo al quale la erogazione si riferisce.